



Avv. MAURO PLESCIA
NOTAIO
RIMINI - Via Flaminia, 24
Tel./Fax 0541.787880

N. 65.316 di Repertorio N. 12.459 di Raccolta

**MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il dì ventidue del mese di dicembre.

- 22 dicembre 2020 -

In Rimini, nel mio studio in Via Flaminia n.24. Avanti a me Avv.MAURO PLESCIA, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, assistito su mia richiesta dalle testimoni:

- VAGNONI SILVIA, nata a Rimini il dì 8 dicembre 1977, residente in Verucchio, Frazione Villa Verucchio, Via Elsa Morante n.20,

- ANGELONI SILVIA, nata a Gabicce Mare il 18 aprile 1962, residente a Riccione, Viale Portovenere n.3;

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **BRANCALEONI Avv. ROBERTO**, nato a Rimini il 16 dicembre 1970, per la carica domiciliato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva veste e qualità di Presidente in legale rappresentanza del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini**, con sede in Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.11, Ente Pubblico Economico istituito per legge, (codice fiscale: 82012430409, quale unico socio della "**FONDAZIONE FORENSE RIMINESE - MICHELE UGOLINI**" con sede in Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.11, costituita con mio atto in data 21 dicembre 2001, rep.n.21.593/4.762, registrato a Rimini il 9 gennaio 2002 al n.118 Serie I, codice fiscale:03259650400, non ancora riconosciuta, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di detto Ordine assunta in data **30 giugno 2020**, che in estratto da me reso conforme in data odierna, repertorio n. 65.313, si allega al presente atto sotto la lettera "B" a farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa dei comparenti e dei testi, nel prosieguo di quest'atto denominato anche solo "Ordine";

- **VASINI Avv. FRANCESCO**, nato a Bologna il 25 febbraio 1967, domiciliato a Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.11, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "**FONDAZIONE FORENSE RIMINESE - MICHELE UGOLINI**", nominato con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini in data **6 marzo 2019** e della "**FONDAZIONE FORENSE RIMINESE - MICHELE UGOLINI**" in data **12 ottobre 2020**, che in estratti da me resi conformi in data odierna, repertorio n. 65.314 e n. 65.315, allego al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C" e "D", omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti e dai testi, nel prosieguo di quest'atto denominata anche solo "Fondazione". Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di far risultare da atto pubblico quanto segue, e
premettono

- che in data 21 dicembre 2001 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, con sede in Rimini, Via Rosaspina n.7, Ente Pubblico non economico istituito per legge, in qualità di fondatore, costituiva la predetta "**FONDAZIONE FORENSE RIMINESE - MICHELE UGOLINI**" con sede in Rimini, con mio atto a Repertorio n.21.593/4.762, registrato a Rimini il 9 gennaio 2002 al n.118/1^ serie;
- che a detto atto costitutivo veniva allegato sotto la lettera "A" uno Statuto, composto di numero 9 (nove) articoli, destinato a regolare il funzionamento della

**REGISTRATO AI
SENSI DEL D. Lgs.
N. 463/1997**

IL dì 8 gennaio 2021

AL N° 144 - 1T

€ 245,00

Fondazione stessa;

- che per far fronte a nuove esigenze operative e per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche e il conseguente riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, nella sua qualità di fondatore, ha ritenuto opportuno trasferire la sede e ampliare gli scopi della Fondazione, nonchè adottare un nuovo statuto e aumentare la dotazione patrimoniale iniziale ad Euro 30.000,00 (trentamila), il tutto con atto ricevuto dal Dott. Domenico Guastamacchia, Notaio in Forlì, in data 17 maggio 2011, repertorio n.245372/29750, registrato a Forlì in data 27 maggio 2011 al n.4475 Serie 1T;

- che per far fronte ad ulteriori esigenze operative e per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche e il conseguente riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, nella sua qualità di fondatore, ritiene opportuno adottare un nuovo statuto ed aumentare il patrimonio della Fondazione almeno ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), come richiesto dalla Regione Emilia Romagna, utilizzando anche il conferimento dell'ulteriore somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) già erogata dall'unico socio Ordine degli Avvocati di Rimini il dì 1° ottobre 2019 mediante bonifico sulla banca Crédit Agricole Italia S.p.A. n.8050791569850515734 in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine il dì 11 settembre 2019;

- che il patrimonio della Fondazione al 30 novembre 2020, dopo l'approvazione della situazione contabile infrannuale con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 21 dicembre 2020, ammonta ad Euro 57.442,00 (cinquantasettemilaquattrocentoquarantadue);

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha, per quanto occorrer possa, approvato le modifiche dello Statuto proposte dall'unico socio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi e per gli effetti della predetta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, i comparenti, nelle rispettive qualità predette,

convengono e deliberano quanto segue:

A) - di adottare un nuovo **statuto** della Fondazione, in sostituzione integrale di quello precedente, nel letterale tenore che, previa lettura da me datane ai Comparenti, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

B) - di approvare la situazione contabile infrannuale al 30 novembre 2020, che i comparenti dichiarano vera e reale, le cui risultanze confluiscono nella **relazione illustrativa** sulla formazione e composizione del patrimonio della Fondazione, che si allega sotto la **lettera "E"** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti, dalla quale risulta un patrimonio complessivo di Euro 57.442,00 (cinquantasettemilaquattrocentoquarantadue), di cui la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila) viene destinata a Fondo di Dotazione occorrente per il perseguimento degli scopi della Fondazione, imputando il residuo a Fondo di Gestione, salvi gli aggiustamenti per disavanzi di gestione maturandi alla fine del presente esercizio, che si prevedono nella misura non superiore ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Vasini dichiara pertanto che il Fondo di Dotazione della Fondazione è interamente sottoscritto e versato nelle casse sociali nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila), quale risulta, fra maggior somma, dalla detta

situazione contabile infrannuale e dalla relazione illustrativa sulla formazione e composizione del patrimonio come sopra allegata. Di detto Fondo di Dotazione la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) viene espressamente destinata a Fondo di Garanzia dei Terzi, indisponibile ai fini di gestione;

C)

- di dare atto che la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato con le delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini in data 6 marzo 2019 e 30 settembre 2019 e della "Fondazione Forense Riminese - Michele Ugolini" del 12 ottobre 2020, composto da:

- Vasini Avv. Francesco, nato a Bologna il 25 febbraio 1967, Presidente,
 - Amoruso Avv. Domenico, nato a Riccione il 26 luglio 1962,
 - Arcangeli Avv. Davide, nato a Riccione il 13 marzo 1971,
 - Siccardi Avv. Silvia, nata ad Alessandria il 22 dicembre 1970,
 - Iannaccone Avv. Luca, nato a Rimini il 16 dicembre 1970,
- tutti domiciliati per la carica in Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.11;

D)

- di autorizzare e delegare il Presidente della Fondazione Vasini avv. Francesco a svolgere tutte le pratiche occorrenti per il legale riconoscimento ed il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e ad apportare a tale scopo al presente verbale tutte le soppressioni, variazioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla suddetta Autorità competente al fine dell'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti, ivi comprese imposte e tasse, sono a carico della Fondazione, che espressamente richiede l'applicazione del trattamento tributario di cui all'art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346.

I componenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 (adeguamento al regolamento UE 2016/679); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità, anche per finalità di antiriciclaggio, ed effetti fiscali connessi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su otto facciate di due fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, presenti le testi, ai componenti che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me Notaio alle ore dodici.

F.TI: ROBERTO BRANCALEONI - FRANCESCO VASINI - SILVIA VAGNONI - SILVIA ANGELONI - MAURO PLESCIA NOTAIO

Allegato "A" alla Racc. n.12.459

STATUTO

Art. 1) Denominazione ed origine della Fondazione.

1.1. E' costituita per volontà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini una fondazione denominata:

“FONDAZIONE FORENSE RIMINESE – MICHELE UGOLINI”.

1.2 La Fondazione è ente senza fine di lucro, ha sede in Rimini, presso l'Ordine degli Avvocati di Rimini, attualmente in Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11, e potrà operare anche in altri luoghi con sedi secondarie e con modalità che potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 7.

Art. 2) Scopo della Fondazione.

2.1 E' scopo della Fondazione la cura, la promozione e l'organizzazione dell'attività di formazione professionale continua per il Foro di Rimini, su delega o unitamente al Consiglio dell'Ordine Forense di Rimini, nel rispetto ed in osservanza del regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 luglio 2014 e della Legge 247/2012 "Nuovo ordinamento della professione forense" e successive modifiche.

2.2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- compiere ogni attività finalizzata al miglioramento ed all'aggiornamento tecnico e culturale della classe forense riminese, ed a tal fine istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa, anche avvalendosi di consulenti esterni;

- predisporre, specie per i praticanti avvocati, strumenti di studio e di formazione forense mediante la gestione della Scuola Forense Riminese e mediante l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, studi, e quant'altro, ;promuovere, organizzare e finanziare convegni, incontri, dibattiti, seminari, pubblicazioni nel campo del diritto, sia direttamente sia mediante la partecipazione e promozione ad analoghe iniziative da parte dell'Ordine degli Avvocati, delle associazioni forensi ed Enti pubblici e/o privati;;

- sostenere e realizzare iniziative editoriali; promuovere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi giuridici, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta e dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati ed Associazioni, che prevedano lo scambio di informazioni e l'organizzazione di iniziative comuni al fine del miglior perseguimento per il perseguimento dei propri scopi statuari ed istituzionali;

- promuovere e svolgere tutte le iniziative volte a migliorare l'amministrazione della giustizia riminese,

- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie giuridiche; le borse di studio saranno assegnate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo le regole stabilite in apposito Regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, preciserà le modalità e le condizioni di partecipazione nonché i criteri e le modalità di giudizio.

2.3 La Fondazione inoltre potrà istituire e/o provvedere alla gestione contabile, amministrativa ed organizzativa di organismi arbitrali, di conciliazione, di mediazione e altri organismi previsti dalla legge, esercitati sotto la direzione ed il controllo dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, e compatibilmente con le disposizioni applicabili a tali organismi.

A tale fine potrà pertanto esercitare le sole attività commerciali strumentali agli scopi della Fondazione stessa, ed eventuali avanzi finanziari dovranno essere destinati alla promozione delle attività statuarie.

Art. 3) Patrimonio e risorse dalla Fondazione.

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai titoli descritti nell'atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante;

- da oblazioni, donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni di soci e/o di quanti abbiano desiderio di potenziamento della Fondazione;

- da avanzi attivi di gestione, al netto di eventuali disavanzi.

3.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i contributi che verranno annualmente erogati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

3.3. I contributi, a titolo di erogazioni periodiche ovvero di capitale, dovranno essere comunque tali da consentire alla Fondazione di rispettare i parametri patrimoniali necessari per chiedere, ottenere e mantenere il proprio riconoscimento da parte della competente Autorità Amministrativa.

3.4 Di detto patrimonio una quota di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ovvero pari al diverso importo stabilito dalla competente Autorità Amministrativa viene espressamente destinata a fondo di garanzia dei terzi, non utilizzabile ai fini di gestione.

3.5 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, comunque destinato all'adempimento delle finalità istituzionali.

Art. 4) Organi della Fondazione.

4.1 Sono Organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Revisore legale dei conti.

Art. 5) Soci

5.1 I Soci si dividono in:

Socio fondatore di diritto: è socio fondatore di diritto l'Ordine degli Avvocati di Rimini, nella persona del suo Presidente pro-tempore;

Socio benemerito: è socio benemerito ogni soggetto, pubblico o privato compresi gli Iscritti all'Albo degli Avvocati di Rimini, che contribuiscano agli scopi della Fondazione con rilevante contributo professionale e/o con rilevanti attribuzioni di beni materiali e/o immateriali, beni mobili od immobili ed altre utilità.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità sull'ammissibilità di soci benemeriti.

Art. 6) Assemblea dei soci.

6.1 L'Assemblea dei soci è costituita dal socio fondatore di diritto. I soci benemeriti possono partecipare all'Assemblea su invito, non obbligatorio, del Consiglio di Amministrazione, ma non hanno diritto di voto né la loro presenza rileva ai fini del *quorum* costitutivo.

6.2 L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione, ed ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta del Consiglio di Amministrazione esprime pareri, non vincolanti, in merito alle questioni ad essa sottoposte;
- nomina e revoca il Revisore legale dei Conti;
- delibera l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione;
- approva le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo.

6.3 L'Assemblea è convocata in forma ordinaria, almeno una volta all'anno dal

Presidente della Fondazione o dal Segretario, mediante racc.a.r. o PEC almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

6.4 In casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire via PEC o fax con un preavviso di sole 48 ore.

6.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario che ha funzioni di verbalizzazione.

6.6 I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione.

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, anche tra coloro che non fanno parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

7.2 La durata del Consiglio è commisurata a quella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, in modo che al venir meno di questo per qualsiasi motivo, si intenderà decaduto anche il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che peraltro resterà in carica in regime di "*prorogatio*" sino alla sua ricostituzione in virtù della nomina come sopra prevista.

7.3 In ogni caso non sono consentiti più di tre mandati consecutivi, indipendentemente dalla loro durata.

7.4 Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessassero, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7.5 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini può deliberare la revoca di uno o più Consiglieri solo per giusta causa.

7.6 Nessun compenso, per nessun motivo, spetterà ai consiglieri nominati.

7.7 Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti tutti gli atti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con osservanza delle norme di legge e del presente statuto.

7.8 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, al quale spetta la firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché il Tesoriere ed il Segretario.

7.9 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

7.10 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale o pluriennale;
- c) assume e licenzia l'eventuale personale dipendente ed i collaboratori e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) delibera sulla stipula dei contratti in generale, sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
- g) attribuisce la qualità di socio benemerito;

h) nomina il Comitato Tecnico-scientifico;

i) sottopone all'Assemblea dei soci una relazione annuale sull'attività svolta con copia del bilancio di esercizio;

l) ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito all'Ordine degli Avvocati di Rimini o ad altro Organo;

m) emana eventuali Regolamenti anche per settori di attività per il perseguimento delle finalità istituzionali, determinandone composizione e regole di funzionamento;

n) adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

7.11 Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni.

7.12 Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità ovvero ne abbiano fatto richiesta scritta almeno tre dei suoi componenti.

7.13 La convocazione è fatta dal Presidente o dal Segretario, a mezzo racc. a.r. o PEC, con invito scritto almeno 8 giorni prima della riunione, con indicazione dell'Ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio si intende in ogni caso regolarmente costituito, anche senza previa convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, a voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.14 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8) Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

8.1 Il Presidente della Fondazione ne ha la legale rappresentanza, convoca e presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia l'Assemblea, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

8.2 In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio di Amministrazione ed al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8.4 Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, assiste il Presidente nella preparazione e nell'esecuzione delle delibere, cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 9) Il Revisore legale dei conti.

9.1 La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un revisore legale dei Conti, nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali dei conti.

9.2 Il Revisore rimane in carica per il medesimo tempo in cui resta in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, e quindi la nomina e la decadenza di quest'ultima determina la nomina o decadenza del Revisore legale dei conti.

9.3 Il Revisore legale dei conti ha diritto a partecipare, senza diritto di voto e

senza rilevare ai fini del quorum costitutivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9.4 L'Assemblea determina il compenso dei Revisore legale dei conti e la sua entità.

Art. 10) Comitato Tecnico-scientifico.

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico scientifico, che si dovrà comporre di un numero da tre a cinque membri, nominati tra persone dotate di requisiti di professionalità e specifica competenza in materia giuridica.

10.2 Il Comitato Tecnico-scientifico, su richiesta del Consiglio di Amministrazione:

- formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

10.3 La durata del Comitato coincide con quella del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione che l'ha nominato.

10.4 Il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei membri del Comitato in caso di dimissioni od impedimento di uno dei suoi componenti.

10.5 Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo, i suoi pareri e proposte non hanno quindi natura vincolante.

10.6 Alle sedute del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 11) Esercizio finanziario – Approvazione del bilancio

11.1 L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo.

11.3 Entro il mese di maggio di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa, secondo le disposizioni sul bilancio di cui agli artt. 2423 e seg. del Codice Civile.

Art. 12) Estinzione e scioglimento.

12.1 Sono causa di estinzione o scioglimento della Fondazione l'insufficienza del patrimonio per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, oltre che le ipotesi previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

12.2 La decisione di procedere all'estinzione della Fondazione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Art. 13) Disposizioni finali.

13.1 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Fondazione o Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle norme vigenti.

Si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi in materia par quanto non previsto dal presente Statuto.

F.TI: ROBERTO BRANCALEONI - FRANCESCO VASINI - SILVIA VAGNONI - SILVIA ANGELONI - MAURO PLESCIA NOTAIO